

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 634

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FOSCHI, COLOMBO, FONTANA Elio,  
GOLFARI, TRIGLIA, DE MATTEO, FERRARI Bruno,  
MONTRESORI, PAIRÈ, DOPPIO, COLOMBO Svevo, ZECCHINO,  
D'AMELIO, DE COSMO, LADU, MINUCCI Daria, MONTINI,  
LAZZARO, DONATO, DI STEFANO, MEO, TANI, ZOSO, MANZINI,  
GUZZETTI e RUFFINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1992

---

Costituzione della Banca italiana di credito alberghiero,  
turistico e sportivo - Spa, a partecipazione pubblica

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si affronta la necessità, in un momento particolarmente critico per le attività economiche del nostro Paese, in specie nel comparto del turismo, di dotare le possibili azioni dei poteri pubblici e delle stesse categorie imprenditoriali di uno strumento idoneo alla promozione ed allo sviluppo del sostegno e dei servizi finanziari e creditizi a favore delle attività economiche di interesse turistico opportunamente strutturato perchè possa assecondare l'azione della politica economica nazionale ed internazionale del turismo, nonchè affiancare, attraverso l'operatività creditizia specializzata, la promozione e lo sviluppo della gestione di partecipazioni, la realizzazione dei progetti e le attività imprenditoriali volte al rilancio dell'economia turistica, attraverso il sostegno dei programmi di ristrutturazione e di riqualificazione del patrimonio ricettivo italiano, anche in armonia con gli orientamenti ed i programmi comunitari di riequilibrio e sviluppo delle attività del settore assistiti dagli stanziamenti erogati dai tre grandi Fondi strutturali in coerenza con i quadri di sostegno comunitario definiti a livello di Commissione CEE.

Fino alla fine del 1991 queste funzioni erano in gran parte demandate, almeno sulla carta, alla Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo (SACATS), presso la Banca nazionale del lavoro, che rappresentava un vero e proprio istituto di credito specializzato a medio e lungo termine, immobiliare e mobiliare, ipotecario e non, con estensione dell'oggetto e dell'operatività a tutte le operazioni creditizie della specie, a favore di tutti i soggetti che in qualsiasi forma svolgono attività economiche nel comparto delle attività alberghiere e turistiche, ivi compre-

si gli stabilimenti termali e balneari, gli impianti complementari all'attività turistica e comunque atti a favorirne lo sviluppo, nonchè gli impianti sportivi e ricreativi. La Sezione era altresì abilitata alle operazioni strumentali, di natura finanziaria e creditizia, anche per conto di terzi, per la realizzazione di accordi e formule di collaborazione con gli strumenti di finanziamento della Comunità europea, con la Banca Europea degli Investimenti ed i Fondi strutturali, rendendosi possibile la partecipazione alle operazioni di allocazione delle risorse finanziarie interne e comunitarie finalizzate alla realizzazione dei grandi progetti di sviluppo integrato delle aree mediterranee, anche attraverso la possibilità di assumere partecipazioni in organismi con finalità strumentali ovvero correlate con le correlative finalità istituzionali.

Con il mancato decollo della SACATS, seguito alla grave crisi strutturale e funzionale della Banca nazionale del lavoro, e poi con la soppressione della stessa per incorporazione nella Banca nazionale del lavoro - Spa, senza che tale gruppo creditizio ne abbia riproposto l'essenza nelle strutture collaterali di credito specializzato, il comparto delle attività economiche di interesse turistico ha perduto il proprio punto di riferimento nell'ambito delle attività creditizie specializzate presso cui venivano in prevalenza gestite anche le pur scarse risorse finanziarie pubbliche attraverso accordi e convenzioni con i pubblici poteri per la concessione e le erogazioni degli interventi in conto capitale e di credito agevolato.

Siamo dell'avviso che il vuoto che si è venuto a determinare debba essere urgentemente colmato, approfittando dell'occasione per costituire una moderna istituzione

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

creditizia, a partecipazione pubblica, destinata ad operare nel settore dei servizi finanziari e creditizi a favore dell'imprenditoria turistica, ad un tempo direttamente collegata ai poteri pubblici per svolgere il ruolo di gestore professionale delle risorse finanziarie allocate a sostegno dell'economia turistica, capace di dialogare nell'ambito del nuovo mercato interno europeo anche a livello delle strutture comunitarie deputate al sostegno ed al finanziamento dei progetti di riequilibrio e promozione delle attività del turismo.

Volendosi evitare di ricorrere alla spesa pubblica per l'onere finanziario della sottoscrizione del capitale nella istituenda società bancaria, denominata Banca italiana di credito alberghiero, turistico e sportivo - Spa, si propone di utilizzare una quota parte delle giacenze del Fondo centrale di garanzia per la copertura delle insolvenze del credito alberghiero e turistico, istituito dall'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, presso la cessata Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo (SACATS) della Banca nazionale del lavoro, ammontante a circa lire 70 miliardi e pressochè totalmente inutilizzato, che, con il disegno di legge che si propone, viene trasferito alla Banca italiana di credito alberghiero, turistico e sportivo-Spa.

L'utilizzo parziale di tali risorse per la sottoscrizione della partecipazione pubblica al capitale della predetta Banca, al quale è previsto che partecipino, auspicabilmente in percentuale maggioritaria, soprattutto le associazioni di categoria e gli stessi operatori del turismo - che si intendono stimolare all'assunzione diretta di responsabilità nella gestione dell'istituzione creditizia loro destinata - oltre a fungere da volano per il rilancio dell'economia turistica, rappresenta un atto di giustizia distributiva verso il comparto delle attività economiche di interesse turistico, in quanto mobilita e mette in circolazione risorse finanziarie rivenienti per la quasi totalità dagli introiti dell'imposta di soggiorno, che per tanti anni ha inciso direttamente sugli operatori del turismo, in particolare sugli esercenti delle strutture ricettive.

L'articolo che vi proponiamo di approvare istituisce un vero e proprio istituto di credito, sotto la forma della società per azioni, con la finalità di promuovere lo sviluppo ed esercitare i servizi finanziari e creditizi, nella più vasta accezione e senza limiti, in coerenza con la normazione di armonizzazione comunitaria, nonchè di provvedere, in stretto collegamento con i poteri pubblici, alla gestione professionale accentrata di tutte le risorse finanziarie pubbliche e private destinate al sostegno delle attività economiche di interesse turistico, eliminando le farraginosità e dispersioni fino ad oggi conseguenti alla parcellizzazione degli interventi e dei soggetti distributori degli stessi.

Dal punto di vista attuativo, si prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge che si propone i Ministri del tesoro e del turismo e dello spettacolo provvedano, di concerto, alla formazione dell'atto costitutivo, alla sottoscrizione della partecipazione pubblica al capitale in misura corrispondente all'importo di lire sessanta miliardi, alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione ed all'approvazione dello statuto della Banca italiana di credito alberghiero, turistico e sportivo - Spa, negli organi deliberanti della quale, oltre a quella dei Ministri del tesoro e del turismo e dello spettacolo, deve essere assicurata la rappresentanza delle associazioni rappresentative di categoria, degli operatori del turismo e delle altre categorie di soci, nel rispetto del criterio della democrazia interna.

Onorevoli senatori, confidiamo di innescare, con la proposta che raccomandiamo alla vostra approvazione, un processo propulsivo dell'economia turistica senza oneri a carico della finanza pubblica, all'enfaticizzazione ed al potenziamento del quale sono chiamati gli operatori privati e pubblici dell'economia turistica in un momento di grave recessione, affinchè questi ultimi possano avere l'occasione di scommettere su se stessi autofinanziando la creazione, il consolidamento e lo sviluppo di un moderno strumento operativo nel campo dei

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

servizi finanziari e creditizi, proiettato al ruolo di protagonista nel nuovo mercato interno europeo; con lo stimolo dei poteri pubblici, da un lato, e, dall'altro, il diretto coinvolgimento della imprenditoria turisti-

ca nelle responsabilità gestionali per lo sviluppo delle strategie operative del settore, onde consentire di orientare e determinare le grandi scelte imprenditoriali operando dall'interno della propria struttura.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Costituzione della Banca italiana di credito alberghiero, turistico e sportivo - Spa, a partecipazione pubblica)*

1. Il Fondo centrale di garanzia, istituito dall'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, presso la Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo (SACATS) della Banca nazionale del lavoro, soppressa mediante fusione per incorporazione nella Banca nazionale del lavoro - Spa, è trasferito alla Banca italiana di credito alberghiero, turistico e sportivo - Spa, che viene costituita al fine di promuovere lo sviluppo ed esercitare i servizi finanziari e creditizi, nonché provvedere alla gestione accentrata delle risorse finanziarie pubbliche e private a sostegno delle attività economiche di interesse turistico, con la partecipazione delle associazioni di categoria e degli stessi operatori del comparto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, a valere sulle giacenze del Fondo centrale di garanzia, l'importo di lire 60 miliardi è destinato alla partecipazione pubblica, mediante sottoscrizione di azioni da parte del Ministero del tesoro, già titolare del Fondo medesimo, al capitale della Banca italiana di credito alberghiero, turistico e sportivo - Spa.

3. La Banca italiana di credito alberghiero, turistico e sportivo - Spa, oltre al Fondo centrale di garanzia di cui al comma 1, amministra i fondi ed i servizi previsti dalla vigente legislazione finalizzati allo sviluppo delle iniziative imprenditoriali di interesse turistico e svolge, in Italia ed all'estero, tutte le operazioni di credito mobiliare ed immobiliare e finanziario a favore delle attività economiche di interesse turistico. Può altresì assumere partecipazioni in enti, istituti e società allo scopo di fornire servizi finanziari,

nonchè di ottimizzare la contrattazione dei servizi turistici e ricettivi nelle borse nazionali ed internazionali del turismo.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, provvederà:

- a) alla formazione dell'atto costitutivo;
- b) alla sottoscrizione del capitale per l'importo di lire 60 miliardi;
- c) alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione;
- d) all'approvazione dello statuto della Banca italiana di credito alberghiero, turistico e sportivo - Spa.

5. In deroga alle disposizioni statutarie in materia, gli enti pubblici, le associazioni rappresentative di categoria e tutti i soggetti che in qualsiasi forma svolgono attività economiche nel comparto delle attività alberghiere e turistiche, ivi compresi gli stabilimenti termali e balneari, gli impianti complementari all'attività turistica e comunque atti a favorirne lo sviluppo, nonché gli impianti sportivi e ricreativi, possono partecipare, senza limiti di importo ed anche in percentuale maggioritaria fino all'ammontare complessivo di lire 500 miliardi, al capitale della Banca italiana di credito alberghiero, turistico e sportivo - Spa mediante acquisto di azioni al valore nominale, purchè sottoscritte entro il novantesimo giorno dalla data di costituzione della medesima, che sarà portata a conoscenza con la pubblicazione, entro i cinque giorni successivi, nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

6. Negli organi deliberanti della Banca italiana di credito alberghiero, turistico e sportivo - Spa, oltre a quella dei Ministri del tesoro e del turismo e dello spettacolo, deve essere assicurata la rappresentanza delle associazioni di categoria, degli operatori del turismo e delle altre categorie di soci, nel rispetto del criterio della democrazia interna.